

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 9 giugno 2023, n. 190
COMUNE MOLA DI BARI - PARERE FAVOREVOLE con PRESCRIZIONE in relazione alla richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA' ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione presentata dal Comune di Mola di Bari per un Centro diurno disabili di cui al R.R. 5/2019 per n. 30 posti, da realizzare in Mola di Bari alla via De Gasperi n. 23 - ASL BA

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *“riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”*;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *“Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”*;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'offerta 1 agosto 2019, n. 193 *“Modifica della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta”*;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 7/03/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

Con regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 5 è stato emanato il *“Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili – Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili.”*

Con DGR n. 2153/2019 e con DGR n. 2154/2019 del 25/11/2019 (BURP n. 138 del 29/11/2019) sono stati approvati gli atti ricognitivi attuativi rispettivamente del R.R. n. 4/2019 e del R.R. n. 5/2019, per cui dal 1 dicembre 2019 è decorso il termine per la presentazione delle nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture sociosanitarie, previo rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale.

Il RR 4/2019 ed il RR 5/2019 hanno determinato il fabbisogno di Rsa e centri diurni, per cui le nuove strutture sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione secondo le procedure e nei termini stabiliti dalla LR 2 maggio 2017 n. 9 e smi, e dalla DGR 2037 del 2013 rientrando nelle procedure relative a istanze di autorizzazione alla realizzazione e di autorizzazione all'esercizio ai sensi della L.R. n. 9/2017, le seguenti fattispecie di interventi:

- 1) la realizzazione ex novo di RSA e Centro diurno di cui al R.R.n.4/2019;
- 2) l'ampliamento di RSA o Centro diurno già esistente e autorizzato (aumento del numero dei posti letto di RSA o di posti di centro diurno disabili, attivazione di Rsa o Centro diurno in aggiunta a struttura già autorizzata);
- 3) la trasformazione di struttura già esistente in RSA o Centro diurno (modifica di struttura già autorizzata in Rsa o Centro diurno; cambio d'uso di un edificio finalizzato ad ospitare una RSA o un Centro diurno con o

senza lavori);

4) il trasferimento in altra sede di RSA o Centro diurno già autorizzati.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione le strutture:

1.2.5. "Strutture sanitarie e sociosanitarie per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali".

Rientrano nelle strutture di cui al precedente punto al 1.2.5 le Rsa e il Centro diurno disabili di cui al RR 5 del 2019 e s.m.i.

In merito al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione l'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce:

1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.

2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro e, non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1".

Pertanto, secondo le previsioni suindicate, i soggetti pubblici e privati inoltrano al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura utilizzando il modello di domanda di cui agli allegati REA-4, REA-5, REA-6, REA-7, con allegata la documentazione ivi prevista.

La verifica della compatibilità del progetto viene condotta da parte della competente Sezione regionale ai sensi della DGR n. 2037/2013 "Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 LR. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004".

Secondo quanto previsto nella DGR n. 2037/2013, alla quale si rinvia per tutto quanto non riportato nel presente atto:

7) al fine della valutazione delle richieste di verifica di compatibilità e della selezione tra le medesime, le istanze di autorizzazione alla realizzazione e le conseguenziali richieste di verifica di compatibilità comunali saranno corredate dalle planimetrie su scala adeguata, dagli elaborati progettuali e dalla relazione generale che illustrino nel dettaglio le caratteristiche dell'intervento, con particolare riguardo ai parametri sopra indicati;

8) unitamente all'istanza di autorizzazione alla realizzazione il soggetto interessato per iscritto dovrà:

a) specificare i parametri rispetto ai quali intende essere valutato nell'eventualità di concorrenza con altre istanze per la medesima area o distretto socio-sanitario di riferimento;

b) in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione obbligarsi a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nei documenti di cui al precedente punto 7), da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;

9) le eventuali caratteristiche aggiuntive così come individuate attraverso i parametri sopra indicati non comportano variazioni in aumento di tariffe, qualora l'attività sanitaria e sociosanitaria sia svolta per conto del Servizio Sanitario regionale in regime di accreditamento, né può comportare la previsione di rette o supplementi a carico degli utenti e/o pazienti e loro familiari;

10) la verifica di compatibilità, nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, punto 2.3 e degli articoli 17 (trasferimento definitivo delle strutture autorizzate all'esercizio) e 28 (trasferimento definitivo delle strutture accreditate) L.R. n. 9/2017, delle strutture già esistenti accreditate e/o autorizzate è eseguita in via prioritaria - e se più di una, in concorrenza tra queste ultime - rispetto alla verifica di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture."

Ai sensi del RR 5 del 2019 i requisiti per i Centri diurni disabili consistono in:

1. all'atto della presentazione al Comune dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione, il progetto della struttura con le relative planimetrie deve prevedere i requisiti elencati di seguito;
2. all'atto della presentazione alla Regione dell'istanza di autorizzazione all'esercizio alla Regione, i requisiti da possedersi e da dichiarare con atto di notorietà sono elencati di seguito:

R.R. n. 5/2019 - ART.4 REQUISITI STRUTTURALI GENERALI PER IL CENTRO DIURNO DISABILI

R.R. 5/2019 - ART.6 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO DISABILI:

- 6.1 requisiti minimi strutturali del Centro diurno disabili
- 6.2 requisiti minimi organizzativi del Centro diurno disabili

R.R. 5/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO PER DISABILI :

- 7.1 requisiti specifici strutturali del Centro diurno disabili
- 7.4 requisiti specifici organizzativi del Centro diurno disabili

In riferimento all'art 7.1 del RR 5 del 2019 REQUISITI SPECIFICI STRUTTURALI DELLE RSA E DEL CENTRO DIURNO PER DISABILI si rileva quanto segue:

Ai requisiti previsti rispettivamente nell'art. 5.1 e 6.1 "Requisiti minimi strutturali" sono richiesti i seguenti ulteriori requisiti:

- a) nel caso in cui il servizio di vitto sia a gestione diretta (preparazione in loco), la cucina deve essere strutturata e dimensionata in relazione al numero di pasti da preparare/confezionare e suddivisa in settori/aree lavoro o locali secondo la normativa vigente al fine di garantire un'adeguata e corretta gestione del processo. La cucina e i locali annessi (servizi igienici, deposito/dispensa, ecc.) devono inoltre rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene alimentare (Reg. CE 852/04 e s.m.i.);
- b) nel caso in cui il servizio di vitto sia garantito con pasti veicolati, deve/devono essere presente/i uno o più locali (a seconda del numero dei pasti veicolati) di adeguate dimensioni, dedicato/i alla loro ricezione, alla conservazione, alla eventuale porzionatura (ove prevista), nonché al lavaggio della stoviglieria e dei contenitori di trasporto; nel locale devono essere presenti attrezzature per la corretta conservazione a caldo e/o a freddo degli alimenti, nonché le attrezzature necessarie per garantire la preparazione estemporanea di generi alimentari di conforto. Il locale deve inoltre rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene alimentare (Reg. CE 852/04 e s.m.i.)

Con pec trasmessa in data 28.01.2022, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/0001599 del 31.01.2022, il Comune di Mola di Bari, a seguito dell'istanza formulata secondo il modello di domanda REA 4 in forma associata - allegato alla DGR 2154/2019 dal Sig. Giuseppe Colonna, in qualità di Sindaco del Comune di Mola di Bari - P.I. 00884000720 - con sede in Mola di Bari via De Gasperi, 135-137, in qualità di titolare e dal Sig. Sebastiano Fabio Maria Gelao, in qualità di legale rappresentante della società Consorzio fra Cooperative Sociali Elpendù - Società Cooperativa - PI 04645010721 - con sede in Mola di Bari, via Giuseppe Di Vagno, 149 - che intende gestire l'attività sociosanitaria, hanno chiesto la verifica della compatibilità al fabbisogno regionale finalizzata all'autorizzazione alla realizzazione per un Centro diurno disabili, denominato Centro diurno socio educativo e riabilitativo "Enea" da realizzare nel Comune di Mola di Bari alla Via De Gasperi

n 23, per n. 30 posti. Tale richiesta rientra nel XII bimestre di valutazione delle istanze ai sensi della DGR n. 2037/2013.

All'istanza viene allegata la seguente documentazione:

- ✓ Domanda per l'autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale o semiresidenziale di tipo sociosanitario per soggetti disabili RR n. 5/2019 (allegato Rea 4 – associata - della DGR n° 2154 del 2019);
- ✓ Nota del Settore III – Servizi socio-culturali del Comune di Mola di Bari ad oggetto *“Domanda per l'autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura destinata alla erogazione in regime residenziale o semiresidenziale di tipo sociosanitario per soggetti non autosufficienti RR n. 5/2019 Istanza per l'autorizzazione alla realizzazione in forma associata. Invio domanda e relativi allegati”*;
- ✓ Certificato di collaudo –Comune Mola di Bari del 20.10.2015;
- ✓ Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte;
- ✓ Relazione con tipologia dei materiali;
- ✓ Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000 e smi, nella quale si dichiarava che *“in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione si obbliga a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nei documenti : - Elaborati progettuali con relative planimetrie, redatti in conformità alle disposizioni contenute nel RR n.5/2019 ed ai requisiti minimi e specifici definiti nello stesso; - Relazione generale che illustri nel dettaglio le caratteristiche dell'intervento, con particolare riguardo ai parametri indicati nella DGR n. 2037/2013”*;
- ✓ Elenco parametri DGR n. 2037/2013;
- ✓ Nota c_f280/prot_gen/n° del 16/06/2016 ad oggetto *“Richiesta di autorizzazione al funzionamento del piano seminterrato della struttura di via De Gasperi (centro diurno per disabili), quale “Casa famiglia con servizi formativi alle autonomie per l'inserimento socio-lavorativo di persone con disabilità” (art.60 bis Regolamento Regionale 18/01/2007 n.4 e s.m.i.)” – certificazione di agibilità e di idonea conformità urbanistica.*”, nella quale il Capo settore urbanistica –LL.PP dichiarava *“l'idonea conformità urbanistica”*;
- ✓ Nota c_f280/prot_gen/n° del 16/06/2016 ad oggetto *“Richiesta di autorizzazione al funzionamento del piano seminterrato della struttura di via De Gasperi (centro diurno per disabili), quale “Casa famiglia con servizi formativi alle autonomie per l'inserimento socio-lavorativo di persone con disabilità” (art.60 bis Regolamento Regionale 18/01/2007 n.4 e s.m.i.)” – Dichiarazione di non obbligatorietà del Certificato di prevenzione Incendi.*”, nella quale il Capo settore urbanistica –LL.PP dichiarava *“che per i lavori di cui si argomenta non sussiste l'obbligo di acquisizione del Certificato di Prevenzioni Incendi ai sensi della normativa vigente”*;
- ✓ Nota c_f280/prot_gen/n° del 16/06/2016 ad oggetto *“Richiesta di autorizzazione al funzionamento del piano seminterrato della struttura di via De Gasperi (centro diurno per disabili), quale “Casa famiglia con servizi formativi alle autonomie per l'inserimento socio-lavorativo di persone con disabilità” (art.60 bis Regolamento Regionale 18/01/2007 n.4 e s.m.i.)”Attestazione di possesso dei requisiti di sicurezza inerenti gli impianti presenti nella struttura”* nella quale il Capo settore urbanistica –LL.PP dichiarava che *“tutti gli impianti della struttura sono in possesso dei requisiti di sicurezza come già indicato nel Certificato di Regolare Esecuzione emesso dalla D.L. Ing. Pasquale Russo, in data 16/11/2015”*;
- ✓ Nota c_f280/prot_gen/n° del 16/06/2016 ad oggetto *“Richiesta di autorizzazione al funzionamento del piano seminterrato della struttura di via De Gasperi (centro diurno per disabili), quale “Casa famiglia con servizi formativi alle autonomie per l'inserimento socio-lavorativo di persone con disabilità” (art.60 bis Regolamento Regionale 18/01/2007 n.4 e s.m.i.)” – Dichiarazione di non presenza barriere architettoniche”*;
- ✓ Planimetria locali Tav.U;
- ✓ Relazione requisiti strutturali.

Con DD 223 del 20/07/2021 ad oggetto “Regolamento Regionale 21 gennaio 2019 n. 5 determinazione

provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per centro diurno disabili ai fini dell'autorizzazione all'esercizio – Bimestri dal II al V –Provincia di Bari- Ricognizione posti residui”, sono state istruite le istanze relative ai bimestri II-V, provvedendo ad assegnare in via provvisoria i posti ai vari soggetti richiedenti e rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di compatibilità finalizzato all'autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 7 della LR 9/2017, nonché a dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti. Si provvedeva, altresì, ad approvare i criteri di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero applicabili al periodo I-V bimestre, al periodo VI-X e così via.

Con DD 412 del 29.12.2021 ad oggetto *“Regolamento Regionali 21 gennaio 2019 n. 5, determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per centro diurno disabili ai fini del rilascio del parere di compatibilità nel procedimento di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio – Bimestri dal VI al X –Provincia di Bari - Ricognizione posti residui”*, sono state istruite le istanze relative ai bimestri VI al X provvedendo ad assegnare in via provvisoria i posti ai vari soggetti richiedenti e rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di compatibilità finalizzato all'autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 7 della LR 9/2017, nonché a dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti.

Con DD 454 del 22.12.2022 avente ad oggetto *“Regolamento Regionali 21 gennaio 2019 n. 5, determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per centro diurno disabili ai fini del rilascio del parere di compatibilità nel procedimento di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio – Bimestri dal XI al XV –Provincia di Bari - Ricognizione posti residui”*, la Regione provvedeva ad assegnare in via provvisoria n. 30 posti di Centro diurno disabili – R.R. n. 5/2019, previa acquisizione di integrazione documentale in merito alle carenze/difficoltà rilevate in fase istruttoria e riportate nella scheda di valutazione dei requisiti strutturali che è stata allegata.

Con nota prot. n. AOO183/3917 del 24.02.2023 è stata notificata la DD 454/2022 al Comune di Mola di Bari, al sindaco di Mola di Bari e per conoscenza al legale rappresentante della società Consorzio fra Cooperative Sociali Elpendù – Società Cooperativa, unitamente alla scheda di valutazione dei requisiti strutturali. Contestualmente, è stato chiesto, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla predetta comunicazione:

- ✓ al legale rappresentante della struttura di integrare le carenze rilevate e presenti nella scheda di valutazione, al fine di valutarne l'eventuale sanabilità;
- ✓ al Comune di Mola di Bari di trasmettere documentazione aggiornata attestante la conformità dell'intervento tanto alla normativa urbanistica quanto a quella edilizia, alla data di presentazione dell'istanza, in merito al progetto da realizzare nel Comune di Mola di Bari alla via De Gasperi n. 23 per un Centro diurno disabili denominato “Enea” per n. 30 posti.

Con pec del 6/03/2023, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/0007715 del 17/05/2023, la società Consorzio fra Cooperative Sociali Elpendù – Società Cooperativa, in persona del suo legale rappresentante, ha trasmesso la dichiarazione sostitutiva atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000, con cui il Responsabile del Settore Servizi finanziari – Patrimonio del Comune di Mola di Bari dichiara *“la proprietà comunale e la piena disponibilità dell'immobile ubicato a Mola di Bari (Ba) i via Alcide De Gasperi n. 27, contraddistinto catastalmente da foglio 8, particelle 631 e 633, interessato dalla suddetta autorizzazione richiesta, dato in gestione al Consorzio fra Cooperative Sociali Elpendù.”*

Ad integrazione della precedente pec del 6/03/2023, con pec del 29/03/2023, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO_183/0007664 del 16/05/2023, il Comune di Mola di Bari ha trasmesso nota prot. n.0011690 del 29/03/2023 con cui il Capo Settore Governo del Territorio del Comune di Mola di Bari ha dichiarato l'idonea conformità urbanistica ed edilizia, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n.9/2017.

L'istanza de qua ricade nell'ipotesi di cui al punto 6 di cui alla predetta determina *“6. Criteri di attribuzione dei posti nell'ipotesi di numero di posti disponibili uguale/superiore al numero dei posti richiesti”*.

Dall'istruttoria eseguita e riportata nella DD 454/2022 e tenuto conto dell'integrazione documentale acquisita agli atti, si evince che la struttura ha i requisiti previsti dal R.R. 5/2019 per 30 posti di un Centro diurno disabili e che la documentazione acquisita è completa della documentazione obbligatoria prevista ex lege.

Tanto considerato

Si propone di esprimere **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Mola di Bari in relazione all'istanza presentata dal Sig. Giuseppe Colonna, in qualità di Sindaco del Comune di Mola di Bari – P.I. 00884000720- con sede in Mola di Bari via De Gasperi, 135-137, per l'autorizzazione alla realizzazione di un Centro diurno disabili di cui al R.R. n. 5/2019, da realizzarsi nel Comune di Mola di Bari alla Via De Gasperi n. 23, per n. 30 posti;

con la **prescrizione** che il Sindaco del Comune di Mola trasmetta al Comune di Mola di Bari e allo scrivente Servizio, entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto - pena l'inefficacia dello stesso - la **dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, nella quale dichiara che in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione si obbliga a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto negli elaborati progettuali con relative planimetrie e nella relazione tecnico descrittiva che illustri nel dettaglio le caratteristiche dell'intervento, da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi della DGR n. 2037/2013;**

con la precisazione che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i. e con l'ulteriore precisazione che:

- i. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente al Comune di Mola di Bari, in persona del suo legale rappresentante e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- ii. E' assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- iii. Il Comune di Mola di Bari, in persona del suo legale rappresentante è comunque obbligato a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa allo scrivente Servizio in data 28.01.2022, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/0001599 del 31.01.2022 ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 5/2019;
- iv. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Mola di Bari, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante del Comune di Mola di Bari alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
- v. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 30 posti di Centro diurno disabili si rinvia all'art.7.4 del R.R. n. 5/2019;
- vi. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del

parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

D E T E R M I N A

di esprimere **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Mola di Bari in relazione all'istanza presentata dal Sig. Giuseppe Colonna, in qualità di Sindaco del Comune di Mola di Bari – P.I. 00884000720- con sede in Mola di Bari via De Gasperi, 135-137, per l'autorizzazione alla realizzazione di un Centro diurno disabili di cui al R.R. n. 5/2019, da realizzarsi nel Comune di Mola di Bari alla Via De Gasperi n. 23, per n. 30 posti;

con la **prescrizione** che il Sindaco del Comune di Mola trasmetta al Comune di Mola di Bari e allo scrivente Servizio, entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto - pena l'inefficacia dello stesso - la **dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, nella quale dichiara che in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione si obbliga a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto negli elaborati progettuali con relative planimetrie e nella relazione tecnico descrittiva che illustri nel dettaglio le caratteristiche dell'intervento, da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi della DGR n. 2037/2013;**

con la precisazione che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i. e con l'ulteriore precisazione che:

- i. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente al Comune di Mola di Bari, in persona del suo legale rappresentante e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;

- ii. E' assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
 - iii. Il Comune di Mola di Bari, in persona del suo legale rappresentante è comunque obbligato a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa allo scrivente Servizio in data 28.01.2022, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/0001599 del 31.01.2022 ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 5/2019;
 - iv. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Mola di Bari, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante del Comune di Mola di Bari alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
 - v. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 30 posti di Centro diurno disabili si rinvia all'art.7.4 del R.R. n. 5/2019;
 - vi. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Comune di Mola di Bari (ufficiodipiano.mola@pec.rupar.puglia.it);
 - al Sindaco del Comune di Mola di Bari (sindaco@comune.moladibari.ba.it)
 - per conoscenza, alla società Consorzio fra Cooperative Sociali Elpendù – Società Cooperativa - Cooperativa - PI 04645010721 - con sede in Mola di Bari, via Giuseppe Di Vagno, 149, in persona del suo legale rappresentante (elpendu@legalmail.it);

Il presente provvedimento:

- a) sarà Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.13/1994;
- b) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 11 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione
(Mauro Nicastro)

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente Responsabile di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Funzionario Istruttore
(Antonia Lorusso)

Il Dirigente Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza
alle Persone in condizione di Fragilità-
Assistenza Sociosanitaria
(Elena Memeo)